



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72

OGGETTO: CONFERMA DEL "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023"

L'anno duemilaventidue, addì quindici, del mese di giugno, alle ore 17:00, in videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE
BRUNETTO prof.ssa Nadia	Sindaca	NO
GARAVELLO Andrea	Assessore	SI
BARALE dott. Andrea	Assessore	SI
MEYTRE dott.ssa Romina	Assessora	SI
PEYRONEL Livio	Assessore-Vicesindaco	SI

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott. Gianluca MARANNANO

Assume la Presidenza il Vicesindaco Sig. Livio PEYRONEL, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 72 in data 15.06.2022

OGGETTO: Conferma del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023".

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* che prevede che le singole amministrazioni adottino un *"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione"* e lo aggiornino annualmente, *"a scorrimento"*, entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre n. 190/2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

DATO ATTO che:

- l'art. 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca *"un atto di indirizzo"* al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
- il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
- per gli enti locali, la norma precisa che *"il piano è approvato dalla giunta"* (art. 41, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 97/16);

ATTESO che con delibera n. 1064 del 13.11.2019 l'ANAC ha approvato in via definitiva il Piano nazionale anticorruzione 2019 (PNA);

DATO ATTO che il sopra citato piano nella PARTE II – "I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NELLE P.A.", all'art. 5 "Adozione annuale del PTPCT" comma 1 recita "Il PTPCT è adottato annualmente dall'organo di indirizzo su proposta del RPCT. Si rammenta che, sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall'Autorità.";

CONSIDERATO che, sempre l'art. 5 del PNA 2019, testualmente recita: "Fermo restando quanto sopra, solo i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPCT con modalità semplificate (cfr. parte speciale Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV "Piccoli Comuni", § 4. "Le nuove proposte di semplificazione"). In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. In ogni caso, il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui 28 esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012 nella quale è data evidenza, an-

che riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPCT adottato per il triennio. Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano.

CONSIDERATO che, dette modalità semplificate, prevedono che l'organo di indirizzo politico possa adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, confermi il PTPC già adottato, fatta salva la possibilità di indicare integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22, in data 30 marzo 2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023;

PRECISATO che questo Comune registrava al 31.12.2021 una popolazione di 3107 abitanti, inferiore a 5.000 abitanti e, che pertanto, è possibile avvalersi della facoltà di semplificazione prevista per i piccoli comuni;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2021 non si sono verificati fatti corruttivi né si sono registrate ipotesi di disfunzioni amministrative significative;

CONSIDERATO, pertanto, che rispetto alla previsione del PTPC già approvato non si rileva la necessità di adottare integrazioni o correzioni di misure preventive presenti;

VISTA, inoltre, la previsione dell'art. 9 della parte II del PNA 2019 in cui tra l'altro si precisa quanto segue: *"Laddove le amministrazioni non siano tenute a dotarsi dell'OIV, come ad esempio le Regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, che adeguano i propri ordinamenti ai principi stabiliti nel d.lgs. 150/2009, nei limiti e con le modalità precisati all'art. 16 del medesimo decreto, le relative funzioni possono essere attribuite ad altri organismi, quali i nuclei di valutazione. In tale ipotesi, l'Autorità ritiene opportuno evidenziare che, specie negli enti territoriali, il Segretario comunale è spesso componente anche del nucleo di valutazione. Poiché il Segretario è "di norma" anche RPCT (art. 1, co. 7, l. 190/2012), la conseguenza è che lo stesso RPCT può far parte di un organo cui spetta, per taluni profili, ad esempio le attestazioni sulla trasparenza, controllare proprio l'operato del RPCT. Attesa la normativa vigente che potrebbe generare conflitti di interessi nei termini sopra specificati, ANAC auspica che gli enti locali di piccole dimensioni trovino soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente dell'organismo che svolge le funzioni dell'OIV."*;

DATO ATTO, in particolare, che il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nella previsione dell'art. 44 – Nucleo di valutazione, al comma 1 prevede quanto segue: *"Il nucleo di valutazione/organismo di valutazione, costituito anche in forma associata dal Segretario Comunale e da due esperti esterni con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione, assume tutte le funzioni attribuite dal D.Lgs. n. 150/2009 dall'Organismo Indipendente di Valutazione delle performance (O.I.V.)"*;

SPECIFICATO, in relazione al piano di dettaglio degli obblighi delle misure di prevenzione (Allegato B al PTPC), che lo stesso prevedeva già delle misure per il triennio 2021/2023 e che, pertanto, per l'anno 2022 si farà riferimento alla seconda annualità della tabella;

RIBADITO l'obbligo di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l'art. 1, comma 8, della legge 190/12 stabilisce la durata triennale di ogni Piano;

DATO ATTO che permane, comunque, l'obbligo del RPCT di vigilare annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/12;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- **di confermare**, per le motivazioni indicate in premessa, il "*Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023*", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22, in data 30 marzo 2021;
- **di dare atto** che il "*Piano di dettaglio degli obblighi delle misure di prevenzione*" (Allegato B al PTPC) prevedeva le misure per il triennio 2021/2023 e che, pertanto, per l'anno 2022 si farà riferimento alla seconda annualità della tabella;
- **di disporre** che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC 2021/2023 e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel PTPC costituiscano obiettivi individuali dei responsabili dei servizi alla data di approvazione del presente piano;
- **di procedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Corruzione”;
- **di dare atto** che la presente deliberazione, per accertati motivi d'urgenza, in base all'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con separata ed unanime votazione resa nei modi e nelle forme di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PEYRONEL Livio*



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. MARANNANO Gianluca*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa